



PROVINCIA DI VERONA
Il Presidente

Verona, 16 GEN. 2012

Pagina 1/2

Decreto n. 2

Oggetto: Individuazione dei dirigenti incaricati della presidenza delle commissioni di gara per procedure aperte e per procedure ristrette da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso per l'anno 2012.

Decisione: Incarico della presidenza delle commissioni di gara per procedure aperte e per procedure ristrette, da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso, il dirigente della struttura organizzativa competente per materia che ha indetto la relativa procedura¹.

I dirigenti dell'area funzionale programmazione e sviluppo del territorio e dell'area funzionale manutenzione patrimonio edilizio e rete viaria provinciale potranno chiedere di essere sostituiti nella presidenza delle commissioni di gara in caso di assenza o per motivate esigenze di servizio quali, ad esempio, la concomitanza con altre procedure di gara, la reciproca sostituzione, la partecipazione a conferenze di servizi o incontri ufficiali con altri enti.

I suddetti dirigenti potranno chiedere direttamente la sostituzione al dirigente del servizio contratti pubblici o, in subordine, al dirigente del servizio avvocatura. Nel caso di loro indisponibilità spetta al segretario-direttore generale individuare il dirigente che svolgerà le funzioni di presidente di commissione.

Motivazione La vigente normativa assegna ai dirigenti la competenza a presiedere le commissioni di gara².

Il Presidente della Provincia ha il compito di individuare, all'inizio di ogni anno, i dirigenti cui spetta la presidenza delle commissioni di gara per procedure aperte e per procedure ristrette da aggiudicare al massimo ribasso³, mentre quelle da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa sono necessariamente presiedute dal dirigente della struttura competente o suo sostituto, così come le procedure negoziate e i cottimi (salve le attività previste nel piano esecutivo di gestione).

Il presente meccanismo di assegnazione della presidenza delle commissioni di gara ai dirigenti competenti per materia che hanno indetto la procedura di gara, nella sua flessibilità, semplifica la procedura in questione ed assicura nell'ambito di una corretta programmazione la continuità delle attività, consentendo il necessario supporto alle aree tecniche.

¹ Si intende il dirigente che sottoscrive la determinazione a contrattare o quella di approvazione del progetto esecutivo nel caso di lavori pubblici.

² L'articolo 107, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 attribuisce ai dirigenti il compito di presiedere le commissioni di gara secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente.

³ Come previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti.

Avvertenze Il segretario-direttore generale, se necessario, assicurerà un'organizzazione o programmazione ulteriore rispetto a quella prevista nel presente decreto o individuata negli ordinari meccanismi di sostituzione tra dirigenti.

La gestione delle comunicazioni di sostituzione potrà essere gestita, anche tramite posta elettronica, fra le segreterie dei dirigenti, o altri referenti.

Rimangono di competenza di ciascun dirigente le procedure negoziate e le procedure comunque aggiudicate all'offerta economicamente più vantaggiosa, con gli ordinari meccanismi di sostituzione dirigenziale in caso di assenza o impedimento.

Il presente decreto sarà comunicato al segretario-direttore generale, al vicesegretario, al servizio contratti pubblici e ai dirigenti.

Il Presidente
Giovanni Miozzi

